




# ABC DELL'USO IN SICUREZZA DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

I recenti fatti di cronaca testimoniano che continuano a essere numerosi gli infortuni e incidenti che riguardano l'uso di attrezzature di lavoro. Da fonti ufficiali ("Data Inail. Infortuni sul lavoro accertati positivi al 30 aprile 2020") sono stati confermati 345.709 infortuni nel 2019, di cui 457 riguardano casi mortali: una percentuale significativa è dovuta all'utilizzo errato di attrezzature/macchinari.



Gli obblighi e le responsabilità del datore del lavoro su questa tematica sono sempre più significativi sia in riferimento alla messa a disposizione dei lavoratori di attrezzature conformi sia in riferimento alla formazione del personale.

## CONFORMITÀ DELLE ATTREZZATURE



L'utilizzo di attrezzature e macchinari, di vario genere, è sempre più frequente in tutti i settori lavorativi. Questo ha spinto sempre più aziende a preferire forme di noleggio delle attrezzature piuttosto che al loro acquisto. Conviene pertanto, ricordare che le normative di prodotto vincolano di per sé il costruttore, nonché la filiera di fornitura e vendita, obbligando a costruire e a vendere prodotti conformi alle pertinenti norme tecniche.

Si segnala che con l'applicazione e il recepimento della Direttiva Macchine sono stati stabiliti i "requisiti essenziali di sicurezza delle macchine per garantire la libera circolazione delle stesse all'interno dei paesi dell'Unione Europea". Tutte le macchine "introdotte per la prima volta sul mercato italiano (ed europeo) dopo il 21 settembre 1996, qualunque sia la loro provenienza ed età devono essere corredate di **Fascicolo Tecnico** tipicamente composto da:

Marcatura CE




Dichiarazione CE di Conformità



Libretto di Istruzioni di Uso e Manutenzione



Nel momento in cui il prodotto viene acquistato/noleggiato dall'azienda, il datore di lavoro ha l'obbligo di affidarne l'uso solo a lavoratori che abbiano i requisiti per svolgere l'attività in condizioni di sicurezza per sé e per gli altri. Il datore di lavoro ha l'onere di fornire le misure necessarie affinché i macchinari e le attrezzature di lavoro abbiano le seguenti caratteristiche.



Inoltre, è necessario mantenere aggiornato il registro di controllo delle attrezzature di lavoro. Nel caso in cui si acquisti un macchinario usato, il datore di lavoro, con il supporto della documentazione tecnica di sicurezza (libretti di uso e manutenzione) e di personale esperto qualificato, ha la responsabilità di verificare eventuali anomalie/difficoltà del mezzo e di ripristinarne le caratteristiche originarie. È bene evidenziare che:



Il **DATORE DI LAVORO** non è diretto destinatario delle normative di prodotto ma è responsabile delle violazioni conseguenti a manomissioni del mezzo avvenute successivamente al suo acquisto.



I **SOGGETTI PREPOSTO** rivestono un ruolo chiave nelle attività di controllo costante e sistematico, che sono espressamente previste all'Art.19 del D.Lgs. 81/08 che comprendono l'obbligo di:

- sovrintendere e vigilare sull'osservanza, da parte dei lavoratori, degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza, compreso il corretto utilizzo delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di lavoro;
- segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali inefficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.



I **LAVORATORI** hanno numerosi obblighi (Art.20 del D.lgs. 81/08), compreso l'obbligo dell'utilizzo corretto secondo la informazione formazione/addestramento ricevuti.

## FORMAZIONE DEGLI ADDETTI

All'interno del panorama normativo nazionale, la tematica della formazione in materia di "uso in sicurezza delle macchine/attrezzature" ha assunto negli ultimi anni un ruolo sempre più preponderante. Le modalità con cui il datore di lavoro deve provvedere ad una formazione e un addestramento adeguati sono espresse all'interno dell'Art.73 del decreto Legislativo 81/2008: tale attività formativa deve riguardare **OGNI ATTREZZATURA DI LAVORO MESSA A DISPOSIZIONE DEI LAVORATORI**.

Inoltre, alla luce delle disposizioni emanate dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra Stato, Regioni, Province autonome di Trento di Bolzano, per determinate categorie di attrezzature è obbligatoria una specifica abilitazione all'uso, derivante da specifici corsi di formazione erogati secondo le modalità prevista dall'Accordo della Conferenza Stato-Regioni del 22/02/2012 "Accordo per l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ai sensi dell'Art.73 del decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81". La struttura della formazione è la seguente:

ALLEGATO	ATTREZZATURA	MODULI		AGGIORNAMENTO
		TEORICO	PRATICO	
III	<b>1. Piattaforme di lavoro elevabili (PLE)</b>			
	1.1. PLE senza stabilizzatori	4	4	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
	1.2. PLE con stabilizzatori	4	4	
	1.3. PLE con e senza stabilizzatori	4	6	
IV	<b>2. Gru per autocarro</b>	4	8	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
V	<b>3. Gru a torre</b>			
	3.1. Gru a rotazione in alto	8	4	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
	3.2. Gru a rotazione in basso	8	4	
	3.3. Gru a rotazione in alto e in basso	8	6	
VI	<b>4. Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo</b>			
	4.1. Carrelli industriali semoventi	8	4	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
	4.2. Carrelli semoventi a braccio telescopico	8	4	
	4.3. Carrelli /sollevari/elevatori semoventi telescopici rotativi	8	4	
	4.4. Carrelli semoventi di tutti i tipi precedentemente illustrati		8	
VII	<b>5. Gru mobili</b>			
	5.1. Gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso	7	7	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
	5.2. Gru mobile con falcone telescopico o brandeggiabile	5 (aggiuntivo alle 6 h precedenti)	5 (aggiuntivo alle 6 h precedenti)	
VIII	<b>6. Trattori agricoli o forestali con velocità non inferiore a 6 km/h</b>			
	6.1. Trattori a ruote	3	5	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
	6.2. Trattori a cingoli	3	5	
IX	<b>7. Escavatori, Pale caricatori frontali, terne, autoribaltabili a cingoli</b>			
	7.1. Escavatori idraulici con massa operativa maggiore di 6000 kg	4	6	Ogni 5 anni (4 h) (con min. 3 di arg. pratici)
	7.2. Escavatori a fune	4	6	
	7.3. Pale caricatori frontali con massa operativa maggiore di 4500 kg	4	6	
	7.4. Terne	4	6	
	7.5. Autoribaltabili a cingoli con massa operativa maggiore di 6000 kg	4	6	
	7.6. Attrezzature di cui ai punti 7.1. + 7.3. +7.4.	4	12	
X	<b>8. Pompe per calcestruzzo</b>	7	7	



## UOMOeAMBIENTE

- ▶ La società UOMOeAMBIENTE è Soggetto Accreditato per la formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in grado di operare su tutto il territorio nazionale e anche per le specifiche abilitazioni all'uso delle attrezzature di lavoro si avvale di personale docente altamente qualificato.
- ▶ Uno degli obiettivi di UOMOeAMBIENTE vuole essere quello di stimolare la riflessione e incrementare la sensibilità degli operatori nell'utilizzo di attrezzature che sono ormai parte della loro quotidianità, e proprio per questo motivo possono essere esposti a rischi per loro meno percepibili.
- ▶ UOMOeAMBIENTE è in grado di organizzare corsi di formazione per qualsiasi tipologia di attrezzature in possesso dell'azienda, progettando percorsi formativi "cuciti su misura" in base alle esigenze del Cliente e ad eventuali macchinari particolari.